

SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DIVERSI (HOSTESS E SERVIZI DI ACCOGLIENZA) PER I COMUNI DI BARLASSINA, CINISELLO BALSAMO, CESATE, COLOGNO MONZESE, MONZA, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, PESCHIERA BORROMEO, S. DONATO MILANESE, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VAREDO.

LOTTO _____

Nota: le parti riportate nel formato: _____ dovranno essere riempite al momento della sottoscrizione del contratto.

SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DIVERSI (HOSTESS E SERVIZI DI ACCOGLIENZA) PER I COMUNI DI BARLASSINA, CINISELLO BALSAMO, CESATE, COLOGNO MONZESE, MONZA, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, PESCHIERA BORROMEO, S. DONATO MILANESE, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VAREDO.

Tra

Il Comune di Cinisello Balsamo con sede in Via XXV Aprile 4 - in persona del dirigente _____, in virtù dell'art. 107 D.Lgs 267/2000, per sé ed in nome e per conto dei Comuni di BARLASSINA, CINISELLO BALSAMO, CESATE, COLOGNO MONZESE, MONZA, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, PESCHIERA BORROMEO, S. DONATO MILANESE, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VAREDO.

e

- - ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale €.____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Lit. ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Lit. ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Lit. ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in ____, Dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO

a) che la gestione associata delle procedure di acquisto di beni e servizi permette, dopo un’attenta analisi sui fabbisogni, la realizzazione di un risparmio sia in termini di espletamento della procedura stessa sia in relazione al valore dei beni e servizi acquistati;

b) al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato i Comuni indicati in epigrafe hanno promosso una Convenzione ex art. 30 D.Lgs n.267/2000, con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di ac-

quisto per specie merceologiche e di addivenire alla eventuale stipula di Contratti Generali cui sono obbligati tutti gli enti convenzionati;

c) che per il Fornitore, con la stipula del presente Contratto Generale, sorge l'obbligo di prestare quanto oggetto della stessa, fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;

d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Comuni convenzionati e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura nei quali saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

e) che i Comuni convenzionati, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, hanno ravvisato la necessità di procedere, ed infatti hanno proceduto, all'individuazione dei fornitori per la fornitura di vestiario, calzature ed accessori vari occorrente agli stessi Comuni convenzionati, mediante una procedura di gara ristretta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., indetta con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____;

f) con determinazione del _____ è stata aggiudicata la fornitura relativa al lotto _____;

g) che il Fornitore _____ è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di

impegnarsi ad eseguire la fornitura in oggetto del presente Contratto Generale e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

l) che il Fornitore ha prestato la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per un importo calcolato ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs 31/07/2007, n. 113, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto Generale e delle obbligazioni ivi contenute ed avente validità per l'intera durata dello stesso Contratto Generale; il documento comprovante la prestazione della predetta cauzione, è l'Allegato "D" al Contratto Generale e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) che il Contratto Generale individua le condizioni generali del contratto concluso dai singoli Comuni convenzionati con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

n) che il contenuto obbligatorio del Contratto Generale è integrato

dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, il Capitolato d'appalto, l'Offerta Economica, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e suoi allegati.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Generale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale l'Allegato "A" (Specifiche tecniche del lotto _), l'Allegato "B" (Prospetto dei fabbisogni dei singoli Comuni convenzionati), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'allegato "D" (Cauzione definitiva), l'Allegato E (Servizio Gestionale).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto Generale si intende per:
 - a) **Comune capofila:** il Comune di Cinisello Balsamo;
 - b) **Amministrazione/i Contraente/i:** il comune di Cinisello Balsamo ed i singoli Comuni convenzionati in nome e per conto dei quali è stato stipulato il presente Contratto Generale;

- c) **Contratto Generale:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - d) **Fornitore:** l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - e) **Specifiche Tecniche:** il documento allegato *sub* "A";
 - f) **Servizio Gestionale:** il documento allegato *sub* "E";
 - g) **Offerta economica:** il documento allegato *sub* "C";
 - h) **Prospetto dei fabbisogni dei singoli Comuni convenzionati:** il documento allegato *sub* "B";
 - i) **Ordinativi di Fornitura:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attuano il Contratto Generale usufruendo delle condizioni economiche di cui all'Offerta Economica e che costituiranno i singoli contratti di fornitura;
- 2 Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole del Contratto Generale disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. I rapporti tra le parti relativi alle attività di cui all'oggetto sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono

la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle disposizioni del D.Lgs del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
 - c) Per il lotto 1 dalle disposizioni dei Regolamenti Regione Lombardia n. 7 dell'8 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni n. 13 del 16/07/2003 e n 3 del 14 marzo 2003, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, ed in particolare, dal R.D. n. 2440/1923 e dal R.D. n. 827/1924;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) o che, comunque, abbiano carattere dispositivo.
2. Le clausole del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente anche per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto Generale, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative dei prezzi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a

risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto del Contratto Generale

1. Il Contratto Generale definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura¹;
 - **lotto n. 1** vestiario, calzature ed accessori per il personale della **Polizia Municipale**;
 - **Lotto n. 2** servizi diversi (hostess e servizi di accoglienza)

Per ciascun lotto è previsto l'attagliamentamento, l'imballaggio e la consegna in favore dei Comuni convenzionati.
2. Con il Contratto Generale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a fornire i beni oggetto del lotto n. _____ che si è aggiudicato ed i servizi connessi; tutto nella misura richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura in base ai quantitativi indicati per ciascuna Amministrazione Contraente nel Prospetto dei fabbisogni dei singoli Comuni convenzionati di cui all'Allegato "B" e tutto nei limiti dell'importo massimo indicato per il Lotto aggiudicato eventualmente incrementato o diminuito di un quinto relativamente alla fornitura spettante alle singole Amministrazioni Contraenti.

¹ Barrare il lotto di riferimento.

Articolo 5

Utilizzazione del Contratto Generale da parte dei Comuni convenzionati

1. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo circa il contenuto degli Ordinatori di Fornitura. In ogni caso, qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinatori di Fornitura il cui contenuto ecceda il quantitativo massimo acquistabile dall'Amministrazione Contraente emittente e specificato nell'Allegato "B" del Contratto Generale, le quantità in eccedenza della fornitura oggetto di tali Ordinatori non verranno conteggiate nei quantitativi massimi oggetto del Contratto Generale stesso e non incideranno pertanto sulle quantità massime acquistabili dalle altre Amministrazioni Contraenti.
2. Qualora l'Ordinativo di Fornitura relativo al presente Contratto Generale non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione.
3. Per effetto di detti Ordinatori di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del Contratto Generale da parte delle Amministrazioni Contraenti e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 2440/1923, saranno ritenute responsabili le singole Amministrazioni Contraenti che non hanno dato attuazione al Contratto stesso, con conseguente possibilità per il Fornitore di agire per l'esecuzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del Contratto Generale, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera o fax o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. L'invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore:
_____, Via _____ n. _____, telefono n. _____
_____ ovvero mediante fax al numero dedicato _____.
3. Il Fornitore prende atto rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, di annullare l'Ordinativo di Fornitura medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

La predetta facoltà di annullamento dell'Ordinativo di Fornitura è possibile nell'ipotesi di invio per posta dell'Ordinativo, qualora l'annullamento di detto Ordinativo sia inviato via fax entro 24 ore dall'invio per posta dell'Ordinativo medesimo.

4. Decorso il termine di 24 ore dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà dare riscontro, entro le 24 (ventiquattro) ore solari successive, all'Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando la data di registrazione ed il termine massimo di consegna.
5. Con la predetta comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Articolo 7

Durata

1. Il presente Contratto Generale durerà dalla data di stipulazione fino al _____ Il Contratto Generale non potrà essere oggetto di proroga. La prosecuzione della fornitura è consentita solo per le forniture in atto, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. I singoli ordinativi di fornitura, ovvero i singoli contratti attuativi del Contratto Generale, saranno stipulati di volta in volta per un preciso quantitativo dai comuni convenzionati con l'Impresa aggiudicataria.

2. Qualora, alla scadenza del relativo contratto e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, gli ordinativi di fornitura abbiano raggiunto almeno i quattro quinti dei quantitativi richiesti il Contratto Generale si intenderà esaurito senza alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo a carico delle Amministrazioni contraenti.

Articolo 8

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Generale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto Generale e nei suoi allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto Generale medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle Specifiche Tecniche indicate nell'Allegato "A" al Contratto Generale ed al campione approvato. In particolare, resta inteso che il campione offerto e successivamente approvato dal Comune di Cinisello Balsamo costituisce esclusivo paragone ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1522 cod. civ., per tutte le forniture effettuate nella vigenza del Contratto Generale.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed imprescindibilmente modificare i beni oggetto della fornitura.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla e-

ventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti o con la collaborazione dei dipendenti delle stesse dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
10. Le singole Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza accettazione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata del Contratto Generale, possono eseguire verifiche sui prodotti oggetto degli Ordinativi di Fornitura fino ad un massimo di n.8 analisi campione che

saranno effettuate da un Istituto legalmente riconosciuto. Dette analisi saranno insindacabilmente accettate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere, a proprie spese, al reintegro, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione contraente che ha effettuato il prelievo del campione prelevato per le analisi. Le singole Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino al reintegro della fornitura nei termini sopraindicati. Si precisa che, in ogni caso, tutte le spese per le analisi effettuate dall'Istituto, ivi comprese quelle di trasporto e consegna dei campioni all'Istituto di analisi, saranno a carico del Fornitore.

11. Il Fornitore si obbliga, in caso di esito negativo delle analisi di cui al comma precedente, a ritirare la fornitura e a sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche dichiarate in offerta entro i successivi 10 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
12. Le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di procedere a verifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate. Resta inteso che in quest'ultimo caso gli oneri di tali verifiche ulteriori saranno a carico dell'Amministrazione Contraente richiedente qualora le analisi effettuate diano esito positivo per tutti i parametri, diversamente, se le analisi diano esito negativo anche per uno solo dei parametri il costo delle analisi stesse sarà a carico del Fornitore.
13. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

14. Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente riscontrasse vizi nella fornitura consegnata dovrà darne comunicazione immediata al Fornitore e richiedere la sostituzione della fornitura entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.
15. Qualora la sostituzione non venga accordata l'Amministrazione Contraente avrà diritto a richiedere la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura nonché del Contratto Generale per la parte di rispettiva competenza.
16. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di competenza di queste ultime, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto Generale, a:
 - a) fornire i beni oggetto del Contratto Generale e a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nel Contratto Generale stesso, negli Allegati e negli atti di gara;
 - b) garantire che i beni forniti siano esenti da qualsiasi vizio, che siano conformi alle caratteristiche indicate nelle Specifiche Tecniche di

cui all'Allegato A e che non saranno oggetto di evizione, anche parziale;

- c) manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche);
- d) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli della fornitura oggetto del Contratto Generale e dei servizi connessi;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo all'uopo predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione;
- f) a non opporre alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
- g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo responsabile di servizio di cui all'art. 25 del Contratto Generale.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi connessi oggetto del Contratto Generale presso la sede delle Amministrazioni Contraenti o presso gli uffici dalle stesse indicati nell'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto Generale, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto

Generale e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 28 TULPS, dichiara di possedere l'Autorizzazione Prefettizia per confezionamento, detenzione e vendita uniformi, dei documenti di riconoscimento e dei contrassegni di identificazione degli operatori della Polizia Municipale nonché dei contrassegni identificanti i mezzi in dotazione alla medesima.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto Generale.

Articolo 11

Servizio Gestionale

1. Solo per il lotto 1 tutto il materiale fornito dovrà essere conforme ai Regolamenti Regione Lombardia n. 7 dell'8 agosto 2002 e successiva

integrazione n. 13 del 16/07/2003 e n. 3 del 14 marzo 2003 con la relativa dichiarazione di conformità agli articoli alle norme regionali.

2. I servizi offerti dalla Ditta fornitrice saranno quelli di: **a)** Gestione e mantenimento storico delle anagrafiche e dei dati dei dipendenti; **b)** Gestione logistica; **c)** Gestione informatica di tutte le attività oggetto della fornitura.

a) Gestione e mantenimento storico delle anagrafiche e dei dati

dei dipendenti: tale servizio comprende le attività inerenti al rilevamento delle misure, la gestione dei dati sensibili dei dipendenti oggetto della vestizione, l'analisi statistico-storica delle vestizioni, la gestione delle dotazioni, l'aggiornamento dei nuovi assunti, la gestione del cambio di categoria od incarico o la cessazione del rapporto di lavoro oltre che alla gestione del personale interinale od a contratto a tempo indeterminato.

Tale servizio deve essere gestito per l'intero ciclo attraverso l'utilizzo di innovativi strumenti informatici, a partire dal rilevamento misure sino alla consegna. Tutti i dati dovranno essere resi disponibili attraverso l'utilizzo di Internet e questo si otterrà predisponendo un'area riservata per l'Ente.

Il rilevamento delle misure del personale deve essere effettuato attraverso strumenti tecnologici direttamente presso tutte le sedi. Attraverso questi strumenti, i dati rilevati verranno elaborati dal sistema e resi immediatamente disponibili per la consultazione.

Una volta terminata la rilevazione, i dati dei dipendenti dovranno essere resi disponibili nell'area Internet riservata; nel frattempo la produzione mirata per singolo dipendente avrà già iniziato le fasi di lavorazione.

Attraverso Internet dovrà essere possibile acquisire e modificare i dati.

Tutte le informazioni, consultabili in Internet, comprenderanno: report statistici inerenti le sedi, le categorie, i nominativi e tutti i dati nel tempo inseriti. Tutti i dati dovranno, inoltre, essere confrontabili statisticamente.

b) Gestione Logistica: Il servizio di gestione logistica dovrà produrre il maggior risparmio economico. Tale attività sovrintenderà alla gestione dei prodotti sin da prima che questi entrino fisicamente in magazzino e proseguirà fino alla consegna dei capi al dipendente.

L'attività di gestione logistica dovrà prevedere che tutte le movimentazioni di merce siano visibili all'amministrazione dell'Ente, così come le giacenze attraverso l'area Internet.

Da parte dell'ente, quindi, dovrà essere possibile controllare le giacenze e le scorte, onde gestire la vestizione di eventuali nuovi assunti o per predisporre nuovi ordini.

Tutte le attività di spedizione dovranno essere gestite e controllate partendo dal nominativo del destinatario: sarà, pertanto, possibile per l'Ente controllare l'andamento di eventuali resi di merci e la

conseguente sostituzione e monitorare il tutto sempre attraverso Internet.

c) Gestione informatica delle attività oggetto della fornitura

Il sistema informatico dovrà essere messo completamente a disposizione dell'Ente e sarà usufruibile attraverso Internet. Sarà, pertanto, possibile operare e controllare l'intero ciclo della gestione della massa vestiario.

Tutti gli articoli e le schede prodotto dovranno essere scaricabili e visibili da remoto; la documentazione amministrativa relativa al fatturato ed alle consegne dovrà essere completamente disponibile *on line*, come pure l'area ordini che si interfacerà direttamente con l'area delle giacenze di magazzino.

La possibilità di visualizzare le statistiche di tutti i dati permetterà di ponderare i riordini di merce, ottimizzando e rendendo minime le giacenze finali. Il sistema di rilevamento misure antropometrico permetterà a tutti i dipendenti individualmente o attraverso una sede preposta dal fornitore, di aggiornare le taglie direttamente da Internet: questo avverrà attraverso strumenti forniti direttamente dalla Ditta Fornitrice. Le misure inserite origineranno automaticamente "taglia, drop e misura".

Sempre attraverso il servizio informatico offerto dalla Ditta Fornitrice, l'Ente potrà usufruire di informazioni che permetteranno di

organizzare le future vestizioni con estrema velocità e con grandi economie.

2. La Ditta Fornitrice dovrà mettere a disposizione dell'Ente: **a)** password personale da inserire nell'area riservata sul sito Internet della medesima, per verificare e monitorare l'ordine generale e la situazione individuale delle consegne; **b)** portale informatico accessibile dal cliente tramite Internet.
3. L'Ente dovrà fornire: a) un ordine quadro con tutte le voci citate nell'offerta; b) l'anagrafica dei dipendenti disposta su un foglio elettronico; c) la dotazione per ogni singolo dipendente. Dovrà, inoltre, concordare all'inizio della fornitura il periodo della vestizione.
4. La Ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione un magazzino con le seguenti caratteristiche:
 - Luogo: Milano o zone limitrofe all'Ente Capofila raggiungibile con mezzi pubblici e/o propri;
 - Metratura atta a contenere più persone contemporaneamente (almeno 100 persone);
 - Struttura organizzativa con personale qualificato ed in regola con le nuove direttive in materia fiscale e sindacale;
 - A disposizione dell'Ente in relazione alle sue necessità (da concordare);
 - Sartoria: gli interventi tecnici dovranno avvenire in quindici giorni;

- Avere a disposizione un quantitativo di merce idoneo a consentire la vestizione completa di almeno 100 persone;

La struttura dovrà restare aperta per tutta la durata del contratto.

Gli orari di apertura dovranno essere stabiliti con il Comune capofila.

La chiusura del deposito o la sua inidoneità all'uso concordato, comporterà la risoluzione del contratto di appalto effettuata a mezzo lettera raccomandata del Comune capofila.

Tutta la struttura con le relative merci resterà a disposizione del personale dei comuni convenzionati, al fine di verificare in qualsiasi momento e fino al termine dell'ordine che quanto sopra indicato corrisponda al vero.

Articolo 12

Modalità e termini della fornitura

1. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna della fornitura comprensiva di ogni onere relativo all'attagliamentamento e all'imballaggio nel rispetto dei termini e modalità di seguito riportati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del Contratto dovrà, con proprio personale, recarsi presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti agli orari preventivamente indicati dagli stessi, e provvedere alla misurazione della taglia, della lunghezza delle maniche e dei pantaloni di ogni singolo dipendente avente diritto. La fornitura dovrà essere consegnata in confezioni nominative per ciascun dipen-

dente. La misurazione delle taglie, successivamente al suddetto attagliamento, sarà effettuata sulla base di apposite schede fornite dal Fornitore.

3. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del contratto, dovrà inviare presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti una serie di indumenti assortiti per taglie al fine di permettere ad ogni singolo dipendente avente diritto la misurazione della taglia. Il Fornitore provvederà alle consegne confezionando per ogni singolo dipendente gli indumenti ordinati.
4. Qualora all'atto della consegna, gli indumenti non dovessero corrispondere alla taglia del dipendente il Fornitore si impegna, previa richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente, alla sostituzione dell'indumento entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Ciascun indumento dovrà essere custodito in una pellicola di polietilene, all'interno della stessa dovranno essere inserite le istruzioni per una corretta manutenzione del bene stesso.
6. All'interno dei capi deve essere lasciato un rimesso di tessuto di circa cm. 3 - 5 e tale da consentire nel futuro eventuali modificazioni (allargare, allungare).
7. La fornitura dovrà essere imballata in modo tale da essere suddivisa per taglie o per tipologia per le ipotesi in cui non sia richiesto diversamente. Nei casi di imballaggio successivo all'attagliamento, il For-

nitore provvederà alle consegne confezionando per ogni singolo dipendente gli indumenti così come attagliati.

8. Ogni imballaggio relativo alle partite consegnate della fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere realizzato in modo da soddisfare le prescrizioni del D. Lgs. n. 626/1994 circa la prevenzione infortuni e igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
9. La ditta aggiudicataria deve assicurare a proprie spese per sei mesi dall'ultimazione della fornitura l'assistenza necessaria per eventuali riparazioni, restringimenti o allargamenti a semplice richiesta dell'ente, senza poter pretendere alcun compenso e/o onere economico aggiuntivo.
10. I periodi di consegna saranno i seguenti:
 - per la prima dotazione del 2008 entro il 5/09/2008;
 - per la dotazione estiva: entro 80 gg solari e consecutivi dall'ordinativi di fornitura divenuto irrevocabile;
 - per la dotazione invernale: entro 80 gg solari e consecutivi dall'ordinativi di fornitura divenuto irrevocabile;
11. La consegna al piano della fornitura sarà effettuata nel luogo e per le quantità specificate nell'Ordinativo di Fornitura.
12. Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente riscontrasse che la merce consegnata avesse caratteristiche diverse da quelle indicate nell'Ordinativo di Fornitura provvederà ad inoltrare una comunicazio-

ne via fax al Fornitore, attivando la pratica di reso. Il Fornitore si impegna, pertanto, a ritirare senza alcun addebito, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio della segnalazione, la fornitura consegnata e non ancora utilizzata non conforme, concordando con l'Amministrazione Contraente le modalità di ritiro, e provvederà entro lo stesso termine alla consegna della stessa quantità di merce conforme alle caratteristiche del prodotto oggetto dell'Ordinativo di fornitura, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 13

Organizzazione del lavoro e ruolo del Comune di Cinisello Balsamo

1. Le attività di supervisione sul corretto adempimento della fornitura da parte del Fornitore sono svolte anche dal Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Comune Capofila, il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione del Contratto Generale, ivi compresa il documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, ed eventualmente compirà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto di tutti i Comuni convenzionati.

Articolo 14

Corrispettivi e condizioni di miglior favore

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti in forza delle prestazioni contrattuali derivanti dagli Ordinativi di fornitura, sono indicati nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "C", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

2. Il corrispettivo pattuito è comprensivo della prestazione dei servizi connessi di attagliamenti, imballaggio e consegna.
3. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto stabilito al successivo comma 7.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto stabilito al successivo comma 7.
7. Il corrispettivo pattuito per ogni fornitura sarà fisso ed invariabile fino al 31 dicembre del _____. A tale data e ad ogni 31 dicembre di ogni

anno successivo si procederà alle revisioni dei corrispettivi pattuiti, senza effetto retroattivo, a valere sulle forniture il cui termine contrattuale di consegna sia successivo. Per effettuare la revisione si equiparano convenzionalmente i prezzi unitari offerti dal Fornitore ai numeri indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi allo stesso mese di scadenza della presentazione dell'offerta, e quindi si applica la conseguente proporzione (così ad esempio: nel caso di variazione percentuale del gennaio 2009, rispetto al gennaio 2008, fatto 113,9 l'indice del gennaio 2009 e 110,5 l'indice del gennaio 2008 si dovrà effettuare il seguente calcolo: $113,9 : 110,5 \times 100 - 100 = 3,1\%$).

8. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a comunicare alle Amministrazioni Contraenti i corrispettivi (prezzi unitari, tariffe, sconti, oneri aggiuntivi, ecc.) che lo stesso applichi o applicherà alle Amministrazioni Pubbliche, a seguito di qualsiasi procedura di scelta del Contraente, quindi aperta o ristretta, singola e multipla, per forniture identiche e/o analoghe a quella oggetto del Contratto Generale. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i suddetti corrispettivi riferiti a forniture identiche a quelle oggetto del Contratto Generale, anche alle forniture oggetto del Contratto Generale, previa semplice richiesta scritta da parte delle Amministrazioni Contraenti, con decorrenza dalla data della medesima richiesta, così modificando quanto previsto nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "C".

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.

In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura.

In caso di subappalto, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dell'appalto o dello stato finale dell'appalto, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento al Contratto Generale, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. L'importo delle predette fatture, espresso in Euro, verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n.

_____, intestato alla _____ presso
_____, IBAN_____ Il Fornitore,
sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto
alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui so-
pra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni
in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti
già effettuati.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore po-
trà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque,
delle attività previste nel Contratto Generale e nei singoli Ordinativi di
Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo,
l'Ordinativo di Fornitura e/o il Contratto Generale si potranno risolvere
di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicar-
si con lettera raccomandata A.R. da ciascuna Amministrazione Contra-
ente.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la
conclusione del Contratto Generale;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Generale stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto Generale rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto Generale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Penali

1. Nel caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, di cui ai precedenti artt. 8 e 12, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente le seguenti penali:

- per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni l'8% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 41 a 50 giorni il 10% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui la fornitura sia consegnata entro i primi 4 (quattro) giorni dalla data prevista per la consegna non sarà applicata alcuna penale.

Dopo 50 giorni di ritardo, l'Amministrazione Contraente avrà diritto a risolvere il singolo Ordinativo di Fornitura e a disporre l'esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, anche in economia, senza che occorra alcun avviso al Fornitore. Le maggiori spese soste-

nute dall'Amministrazione Contraente rispetto al prezzo concordato con il Fornitore saranno a carico di quest'ultimo.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto Generale e suoi allegati e nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, e/o in caso di manchevolezze e deficienze riscontrate nei beni forniti o nei materiali impiegati; in tali casi ciascuna Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Le medesime penali verranno applicate: nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per il rifacimento, o dei prodotti accertati difettosi nel periodo di garanzia; nel caso in cui l'impresa utilizzi una sede di produzione diversa da quella stabilita ; nel caso di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazione di elaborati, ad inosservanza di orari di interventi.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti, rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente nel

termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate dalle Amministrazioni contraenti le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno avvalersi, ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923, della sospensione del pagamento a favore del Fornitore qualora questi sia debitore per applicazioni di penali verso altri Comuni convenzionati qualora non sia possibile avvalersi della cauzione definitiva.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva per un importo pari al _____ del valore della fornitura aggiudicata, e segnatamente pari ad Euro _____ = (_____).
2. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata: mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/09/2003, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle seguenti necessarie condizioni:
 - sottoscrizione autenticata da notaio;
 - essere incondizionata e irrevocabile;
 - prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della singola Amministrazione Contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.;

- prevedere espressamente la rinuncia di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del presente Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
 5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dalla sottoscrizione del Contratto Generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti in ordine agli Ordinativi di Fornitura emessi, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto Generale, nonché per tutta la durata dei singoli contratti attuativi del Contratto Generale me-

desimo, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione sarà svincolata per una quota pari al 15% alla data del 30/04/2009, per una quota pari al 20% alle date del 30/04/2010, 30/04/2011, 30/04/2012. la restante parte, pari al 25% sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero contratto di fornitura.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di tutte le Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Cinisello Balsamo.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti, e quindi i Comuni convenzionati, hanno la facoltà di dichiarare risolto il Contratto Generale e, del pari, i singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto Generale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Generale.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura ovvero il Contratto Generale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto Generale, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Articolo 20

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Aggregazione e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Aggregazione e/o Amministrazione Contraente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, ovvero il singolo Ordinativo di Fornitura.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o il Contratto Generale nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 12;

- c) difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato "A" al Contratto Generale e/o alle caratteristiche proprie del campione approvato;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune capofila, ai sensi del precedente articolo 18;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto Generale e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 22;
 - f) nei casi di cui agli articoli 15 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 24 (Divieto di cessione del contratto).
3. Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 cod. civ. il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 giorni.
4. In tutti i predetti casi di risoluzione i Comuni convenzionati hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Recesso

1. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, anche con riferimento a più Ordinativi di Fornitura attuativi del Contratto Generale,

di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dal Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii)* qualora il titolare o il direttore tecnico se si tratta di imprese individuali, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci a comandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttive CE 2004/18; ovvero nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575.
- iv)* ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto Generale e/o ogni singolo rapporto attuativo.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto Generale e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Contratto Generale e/o agli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraente e dei terzi e per l'intera durata del Contratto Generale e di ogni Ordinativo di Fornitura, a co-

apertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto Generale ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto Generale ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro con previsione della rinuncia dell'assicuratore, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto Generale ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Subappalto

1. E' ammesso alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il subappalto.

In particolare:

L'affidamento in subappalto è possibile nei limiti percentuali del 10% dell'importo complessivo del contratto e, nell'ambito di tale percentuale, potrà essere subappaltata la quota massima del 10% della fornitura per ciascun articolo.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. L'Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ed è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

3. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dell'appalto o dello stato finale dell'appalto, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. L'eventuale affidamento a terzi di parte della fornitura o dei servizi connessi di cui al Contratto Generale, al Disciplinare di gara e suoi allegati, ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

6. La cessione in subappalto senza autorizzazione e qualsiasi atto diretto a nascondere la fanno sorgere nel comune capofila il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari, e ad affidare la fornitura o il servizio a terzi in danno dell'Impresa, con rivalsa delle maggiori spese sostenute sulla cauzione depositata.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto Generale ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolta di diritto il Contratto Generale.

Articolo 25

Responsabili del Servizio

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio che sarà il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Resta inteso che, per parte loro, le Amministrazioni Contraenti nomineranno un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/06.
3. Il Responsabile del Servizio è _____, telefono _____, e-mail _____. Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 26

Miglioramenti di prodotto

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione dei prodotti, della normativa e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto Generale.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto Generale ed ai suoi allegati.

Articolo 27

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti sarà competente in via esclusiva il Foro della Stazione Appaltante capofila. A tal fine la ditta aggiudicataria, per effetto della partecipazione al presente appalto, elegge domicilio speciale presso il Comune di Cinisello Balsamo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Generale e/o l'Ordinativo di Fornitura si potranno risolvere di diritto.

Articolo 28

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto Generale e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto Generale medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Le Amministrazioni contraenti eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo al Contratto Generale con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà es-

sere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

5. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice sulla privacy), le parti acconsentono a che i dati possano essere comunicati a: 1) il personale interno del Comune implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
6. I diritti spettanti al fornitore sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
7. Soggetto attivo della raccolta dati è il Comune di Cinisello Balsamo responsabile dott. Stefano Polenghi;
8. Con la sottoscrizione del Contratto Generale, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate i dati di cui al D. Lgs. 196/2003, ivi compresi quelli relativi ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto Generale dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86 s.m.i., con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 30

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto Generale e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto Generale o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte del Comune Capofila e/o di ciascun Comune Convenzionato non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le

medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Cinisello Balsamo, lì _____

IL COMUNE DI CINISELLO

IL FORNITORE

BALSAMO

dirigente competente

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto del Contratto Generale), Articolo 5 (Utilizzazione della Contratto Generale da parte delle Amministrazioni Pubbliche), Articolo 7 (Durata e condizione sospensiva), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Imballaggio e consegna), Articolo 12 (Organizzazione del lavoro e ruolo del Comune di Cinisello Balsamo), Articolo 13 (Corrispettivi e condizioni di miglior favore), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 25 (Responsabili del servizio), Art. 26 (Miglioramenti di prodotto) Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali) Articolo 30 (Clausola finale).

Cinisello Balsamo, _____

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO A	Specifiche tecniche del Lotto _____;
ALLEGATO B	Prospetto dei fabbisogni dei singoli Comuni Convenzionati;
ALLEGATO C	Offerta economica del fornitore;
ALLEGATO D	Cauzione definitiva;
ALLEGATO E	Servizio gestionale.

INDICE

<i>Schema di contratto Generale - Premessa</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 2 Definizioni</i>	<i>Pag.6</i>
<i>Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 4 Oggetto del Contratto Generale</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 5 Utilizzazione del Contratto Generale da parte dei Comuni convenzionati</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 6 Modalità di conclusione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 7 Durata</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 8 Condizioni della fornitura</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 11 Servizio Gestionale</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 12 Modalità e termini della fornitura</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Articolo 13 Organizzazione del lavoro e ruolo del Comune di Cinisello Balsamo</i>	<i>Pag. 28</i>

<i>Articolo 14 Corrispettivi e condizioni di miglior favore</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Articolo 15 Fatturazione e pagamenti</i>	<i>Pag. 31</i>
<i>Articolo 16 Trasparenza</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Articolo 17 Penali</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Articolo 18 Cauzione</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Articolo 19 Riservatezza</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Articolo 20 Risoluzione</i>	<i>Pag. 41</i>
<i>Articolo 21 Recesso</i>	<i>Pag. 42</i>
<i>Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Articolo 23 Subappalto</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Articolo 24 Divieto di cessione del contratto</i>	<i>Pag. 49</i>
<i>Articolo 25 Responsabili del Servizio</i>	<i>Pag. 50</i>
<i>Articolo 26 Miglioramenti di prodotto</i>	<i>Pag. 50</i>
<i>Articolo 27 Foro competente</i>	<i>Pag. 51</i>
<i>Articolo 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento</i>	<i>Pag. 51</i>

<i>Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali</i>	<i>Pag. 53</i>
<i>Articolo 30 Clausola finale</i>	<i>Pag. 54</i>
<i>Allegati</i>	<i>Pag. 57</i>